

AVELLINO, 29/01/2018

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Anni 2018-2020

Approvato nella seduta di Consiglio del 29/01/2017

1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Consiglio

Il seguente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2018-2020 è elaborato nel rispetto del Dlgs 33/2013, come modificato ed integrato dal Dlgs 97/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell'A.N.AC. di giugno 2016, che ha individuato esplicite previsioni per gli Ordini territoriali, e del Piano Nazionale Anticorruzione 2017.

Ai fini di effettuare un inquadramento generale della natura giuridica del Consiglio, atipico per molti aspetti rispetto alla definizione classica di P.A., si osserva che il Consiglio è dotato di autonomia finanziaria, poiché riceve i mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa territoriale di cui è espressione. Gli Ordini fissano autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il loro scopo e, di conseguenza, l'importo dei contributi da richiedere ai loro membri.

Il contributo annuale che gli iscritti versano agli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 37 punto 4 del R.D. 2357/1925, e degli artt. 7 e 14 del D.L.L. 382/1944 si compone di:

- una quota di competenza dell'Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per l'iscrizione all'Albo e forma primaria di finanziamento dell'Ordine,
- una quota di competenza del Consiglio Nazionale, definita quale tassa per il suo funzionamento.

In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

All'art. 2 bis comma.2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.lgs. 97/2016, si specifica, alla lett. a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli ordini professionali, in tal modo sancendo che il Consiglio non è una P.A. che può essere ricompresa tra quelle di cui all'art. 1 co. 2 D.Lgs. 165 2001, proprio perché non è soggetta a misure di finanza pubblica.

A seguito delle modifiche normative di cui al D.L.gs 97/2016 (in GURI n. 132 del 8/6/2016), che hanno modificato ed integrato il D.Lgs. 33/2013, il Presidente dell'A.N.AC. con il Comunicato del 6 luglio 2016 ha differito gli adempimenti previsti per gli Ordini professionali, al 23 dicembre 2016.

2. Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consiglio

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:



- prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione del Consiglio al rischio di corruzione, anche in base alle indicazioni del PNA 2016 per ciò che attiene gli eventi rischiosi;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure di formazione dei dipendenti che operano in attività potenzialmente esposte alla corruzione.

Il Piano ha come obiettivi di:

- evidenziare le attività ritenute "sensibili";
- assicurare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità;
- garantire e promuovere l'integrità morale dei dipendenti, con particolare riferimento a quelli preposti ad attività sensibili.

3. Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Le disposizioni del Piano Triennale, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- componenti del Consiglio Nazionale;
- componenti/consiglieri delle società partecipate;
- componenti delle Commissioni (anche esterni);
- consulenti ed i collaboratori;
- revisori dei conti, ove previsti;
- titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)

Estratto dal PNA 2016 (§5.2):

"La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza...."

4.1 Poteri di interlocuzione e controllo

Il Responsabile RPC svolge continuamente un'attività di interlocuzione con gli uffici amministrativi del Consiglio, e deve provvedere a:

- Individuare tutte quelle misure di prevenzione della corruzione ricadenti nelle attività del Consiglio, monitorare e vigilare sulla loro osservanza;



- Individuare altre attività sensibili, in quanto più esposte al rischio corruzione e illeciti;
- Programmare e redigere il PTPC e vigilare sulla sua attuazione;
- Pianificare la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Organizzare giornate di aggiornamento per i dipendenti;
- Redigere la Relazione Annuale.

4.2 Responsabilità

Estratto dal PNA 2016 (§5.2):

“Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, prevista all’art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso.”

Nel caso in cui il ruolo di RPC è ricoperto da un Consigliere, come previsto dal Cap. III §1.1 è prevista una responsabilità di tipo disciplinare. Il Codice Deontologico vigente, all’art. 12 comma 3 prevede che *“I Professionisti che sono eletti componenti del Consiglio dell’Ordine, (e quindi applicabile anche al Consiglio Nazionale) nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge devono adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell’interesse generale”*.

La responsabilità, nel caso di specie, appare configurabile come di tipo colposo ex art. 41 comma 2 del Codice, *“o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dal Professionista e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*.

E sempre in base al Codice deontologico, art. 41 comma 4, *“ogni violazione deontologica colposa comporta la sanzione minima dell’avvertimento fino alla sanzione massima della sospensione per dieci giorni”*.

5. Fasi della prevenzione della corruzione ed attività di monitoraggio

Per ciascuna aree a rischio, e in particolare per le aree classificate dal PNA 2016 come sensibili, sono state predisposte le schede di mappatura del rischio e le schede di gestione del rischio, allegate al presente Piano Triennale 2018-2020.

Le schede di mappatura del rischio contengono:



- a) la mappatura dei rischi al fine di identificare quelli più probabili e con impatto più significativo;
- b) la progettazione e l'implementazione delle regole e dei controlli tesi a limitare/eliminare i rischi.

E sono indirizzate alla:

individuazione dei macro processi/attività da monitorare, individuazione delle minacce.

Le schede di gestione del rischio contengono:

- l'identificazione delle misure per contrastare i rischi;
- l'individuazione dei responsabili all'adozione delle misure;
- l'individuazione dei responsabili alla verifica dell'effettiva adozione

Il Responsabile provvede ogni anno ad aggiornare le schede in base alle attività svolte in funzione dell'aggiornamento annuale del Piano.

Rispetto allo scorso anno, sono state mutate le schede con riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture, essendo state espletate delle procedure per fornitura di servizi.

Il Responsabile può richiedere, in qualsiasi momento:

- ai soggetti destinatari del Piano Triennale, informazioni e dati relativi a determinati settori di attività;
- ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto amministrativo di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'emanazione dell'atto.
- delucidazioni scritte e/o verbali ai soggetti destinatari del Piano Triennale su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile ha l'obbligo di monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'Ente pubblico non economico ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità; può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche.

Il Responsabile infine, tiene conto di segnalazioni/reclami non anonimi che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

6. La Formazione

Il Responsabile, avvalendosi del supporto di un team di persone da esso autonomamente individuato, programma periodicamente la formazione del personale del Consiglio nazionale adibito alle attività sensibili alla corruzione, prevedendo altresì anche di poter fornire di tale attività formativa anche per i Responsabili degli Ordini e per il personale degli Ordini.

7. Trasparenza

Il presente Programma è pubblicato nella sezione Consiglio Trasparente del Sito Web del Consiglio dell'Ordine in formato aperto e liberamente consultabile.



Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, il Consiglio opera attraverso una organizzazione composta da 11 Consiglieri, e dalla struttura amministrativa, come da organigramma presente nel sito Internet.

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dal Consiglio nazionale è rinvenibile nella seguente tabella.

Attività del Consiglio:

Attività Unità Organizzativa e Responsabile

Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti all'albo, quale organo di secondo grado	Consiglio di disciplina
Accredito eventi formativi	Consigliere delegato
Accesso documenti amministrativi	Segreteria - Responsabile alla trasparenza
Carta nazionale dei servizi	Settore informatico - Segretario
Attività politica con Enti e istituzioni italiani e comunitari	Presidente
Contributo annuale	Tesoreria - Tesoriere
Iniziative culturali, patrocinii, manifestazioni	Consigliere delegato
Conferenza degli Ordini e Delegazioni consultive	Presidente
Bilancio, aspetti economici	Tesoriere
Verifica bandi, affidamenti incarichi, concorsi di idee e progettazione ed appalti pubblici	Consigliere delegato
Comunicazione	Consigliere delegato
Personale	Consigliere Segretario

8. I compiti del personale dipendente

Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.



9. Adempimento ex art. 10 comma 1 D. Lgs. 33/2013

Il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. 33/2013 è il Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione dell'Ordine. Al fine del trasferimento dei dati nell'AUSA, il Consiglio ha individuato quale soggetto lo stesso RPC che verifica, per il tramite degli Uffici preposti, che la banca dati BDNCP sia alimentata fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del codice dei contratti.

10. Accesso civico

La richiesta di accesso civico ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata alla segreteria dell'ordine ai seguenti recapiti:

mail: architettiavellino@archiworld.it

PEC: oappc.avellino@archiworldpec.it

posta: ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Via F. Iannaccone, 5 - 83100 Avellino

In conformità all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013:

- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell'ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso;
- l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 art. 65;
- Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati;
- Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se necessario;
- Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.

Si applicano le prescrizioni di cui alle indicazioni operative ANAC ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016).